

DETERMINA
N. 088/21 DEL 21.11.2021

OGGETTO: Determina liquidatore n. 201 del 06.08.2021 di presa d'atto dell'inefficacia e conseguenziale revoca della riorganizzazione tabella numerica, organigramma e macrostruttura definite con delibera n. 97 del 06.12.2004/Progressioni orizzontali - Nullità - Avvio procedura.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

di ASM, dott. Agostino Pappalardo


PREMESSO

Che con delibera n. 201 del 06.08.2021, trasmessa al Comune con nota n. 4822 prot. ASM del 16.09.2021, il Liquidatore ha preso atto dell'inefficacia e ha conseguentemente revocato la riorganizzazione tabella numerica, organigramma e macrostruttura definite con delibera n. 97 del 06.12.2004 e ha disposto le progressioni orizzontali di alcuni dipendenti.

Che con nota n. 27026 protocollo generale del Comune di Taormina del 21.10.2021, assunta al n. 5571 prot. ASM del 21.10.2021, il Segretario Generale ha formulato varie osservazioni su alcuni provvedimenti amministrativi adottati da ASM e, in particolare, ha comunicato che *"l'Azienda speciale secondo una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, civile ed anche contabile, soggiace, in materia di assunzioni e, conseguentemente, in materia di progressioni orizzontali e verticali, alle norme del TUPI, per come modificato ed integrato dal D. Lgs. 150/2009 e da ultimo dal D.L. n. 80/2021"* che *"a tal proposito l'art. 23 del D. lgs. n. 150/2009, recita testualmente: Progressioni economiche: 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ((...)) sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione"*.

Che il Segretario Generale ha evidenziato che *"risulta essere chiaro, quindi, che le progressioni cosiddette orizzontali, debbano essere effettuate in maniera selettiva, in favore di un numero limitato di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, previa determinazione dei criteri di selezione, da concertare e contrattare, unitamente alle risorse disponibili, con le organizzazioni sindacali, alle cui procedure concorsuali, nel rispetto anche del principio della trasparenza amministrativa, possono partecipare tutti i dipendenti aventi diritto. "*

Che nella stessa nota n. 5571 prot. ASM del 21.10.2021, il Segretario ha inoltre evidenziato che *"non risulta che l'Azienda abbia adottato dette fondamentali procedure amministrative e*



che alcuni parametri superiori riconosciuti... non sono neanche previsti all'interno dell'ultima dotazione organica, approvata con deliberazione del CdA n. 97 del 06.12.2004 (vedi sentenza del tribunale di Messina n. 1113/11)". E inoltre, "che ferma restando la violazione dell'art. 23 di cui sopra e delle norme correlate, l'attribuzione dei citati parametri superiori, potrà produrre i relativi effetti ...solo a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte del Consiglio Comunale, in aggiunta agli strumenti di programmazione di cui all'art. 114 del TUEL, del fabbisogno organico aziendale, proposto con la determina del Liquidatore n. 204 del 09.08.2021..."

In conclusione, il Segretario Generale segnala che le progressioni interne poste in essere risultano affette dal vizio di nullità.

Che il Consiglio di Amministrazione, durante la seduta del 25.11.2021, ha concordato di avviare le procedure amministrative necessarie previa verifica e facendo riserva di munirsi di apposita consulenza legale durante le ulteriori fasi della procedura

Che si ritiene di dover prendere atto delle osservazioni espresse dal Segretario Generale e pertanto di avviare la procedura per la dichiarazione di nullità della determina del Liquidatore n. 201 del 06.08.2021, dandone notizia ai dipendenti sig. Intelisano Stefano, sig. D'Amico Giovanni, dott. Puglisi I. Maurizio e sig. Portogallo Carmelo e consentendo loro fin d'ora l'accesso a tutti gli atti utili per la tutela dei loro diritti ai sensi di legge anche al fine di formulare le loro controdeduzioni.

Visto l'OEELL

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

Visto il D. Lgs. n. 250/2009

Tutto ciò premesso
Determina

- 1) Prendere atto delle osservazioni formulate dal Segretario Generale del Comune di Taormina con nota assunta al n. 5571 prot. ASM del 21.10.2021.
- 2) Avviare procedura per la dichiarazione di nullità della determina n. 201 del 06.08.2021.
- 3) Trasmettere la presente determina, per gli adempimenti consequenziali, in particolare al collaboratore d'ufficio, dott. Antonio Sciacca del settore amministrativo/contabile.
- 4) Trasmettere la presente determina ai dipendenti sig. Intelisano Stefano, sig. D'Amico Giovanni, dott. Puglisi I. Maurizio e sig. Portogallo Carmelo.
- 5) Trasmettere la presente determina al Revisore unico di ASM, dott. Alessandro La Marca.
- 6) Trasmettere la presente determina allo studio Carpita di consulenza del lavoro.
- 7) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale di Taormina.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Anna Catalano

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Agostino Pappalardo

